



Regolamento Soci Volontari

approvato dall'Assemblea soci del 26/03/2018

REGOLAMENTO SOCI VOLONTARI

Art. 1 - Ruolo del volontario

Riconoscendo il ruolo propulsivo del volontariato nella nascita di numerose realtà e iniziative, la cooperativa incoraggia e stimola lo sviluppo del volontariato come partecipazione dei cittadini alla creazione di una nuova cultura legata più alla solidarietà, all'attaccamento al territorio e ai suoi problemi, alla comprensione che alla competizione e al desiderio di arricchimento.

Con questi intenti la cooperativa è attenta e disponibile per far sì che anche all'interno della propria realtà possa trovare spazio il volontariato, non come sostituzione di personale e quindi abbassamento di costi, ma come affiancamento nella attività, stimolo a migliorare, controllo che la cooperativa persegua effettivamente gli scopi per cui è sorta.

Art. 2 - Domanda di ammissione a socio volontario

Chi desidera essere ammesso a socio volontario della cooperativa deve prima prendere visione dello Statuto, del presente regolamento e iniziare a conoscere la cooperativa e le sue attività. Dopo aver valutato il tipo di apporto che egli potrebbe dare, la persona deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione contenente, oltre a quanto richiesto dallo Statuto, anche i tempi, le modalità e il settore prevalente in cui intende operare.

Sarà compito del C.d.A. sentire il responsabile di tale settore, per far sì che anche l'attività del nuovo socio si inserisca nei programmi di lavoro del settore stesso.

Il C.d.A. comunicherà per iscritto l'esito della sua delibera.

Il socio volontario è tenuto a comunicare ai responsabili della cooperativa ogni variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione.

Art. 3 - Quota sociale

L'iscrizione nell'apposito libro dei soci volontari avverrà dopo versamento della **quota sociale di € 100,00** da effettuarsi entro un mese dalla comunicazione della delibera del C.d.A. Tale quota potrà essere restituita all'atto delle dimissioni, su richiesta scritta del socio dimissionario e sulla base del bilancio nel corso del quale il rapporto si scioglie.

Art. 4 - Chi è il socio volontario

Il socio volontario è una persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e condividendone le finalità, intende perseguirne gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle sue attività sociali e prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro anche indiretto.



Art. 5 - Tipologia di soci volontari

Per chiarire meglio la posizione del socio volontario possiamo distinguere:

- a) soci che svolgono un'attività lavorativa in senso proprio all'interno della struttura organizzativa della cooperativa;
- b) soci che eseguono una prestazione d'opera, legata alla loro professionalità;
- c) soci volontari amministrativi, che dedicano parte del loro tempo allo studio di progetti per un miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario e sociale della cooperativa. In questo caso una loro ulteriore presenza in cooperativa, in qualche settore è comunque auspicabile;
- d) soci prestatori che svolgono la loro opera al di fuori dell'orario di lavoro ordinario.

Per queste ore non ricevono retribuzione alcuna.

Art. 6 - Modalità di attuazione dell'attività

Ciascun socio volontario opera prevalentemente in un settore e con la sua attività concorre al suo buon funzionamento. Per attuare ciò deve collaborare in modo attivo per realizzare, entro i limiti dei compiti assegnatigli, le finalità della cooperativa. Egli confermerà già dall'inizio al responsabile di settore i giorni e le ore della sua disponibilità, già indicati nella domanda di ammissione e vi si atterrà, salvo imprevisti. Al socio volontario non si applicano le clausole dei contratti collettivi di lavoro, le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione (v. art. 8). In altri termini, con lui non si instaura alcun rapporto di lavoro e manca, pertanto, il fatto della percezione di qualsiasi forma di retribuzione, remunerazione o corrispettivo per le prestazioni rese nella cooperativa.

Art. 7 - Rimborso spese

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e pertanto non hanno diritto ad alcuna retribuzione o corrispettivo per l'attività esplicata sotto qualsiasi forma anche indiretta. Ad essi è però riconosciuto il diritto al rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'acquisto di beni e servizi inerenti all'attività della cooperativa, effettuate dal socio volontario per conto della cooperativa stessa; è riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e trasferimento.

E' chiaro che i meccanismi dei rimborsi spese non possono mascherare una retribuzione o un corrispettivo sia pure in misura forfetaria per il servizio reso dal socio volontario.

Art. 8 - Assicurazione

L'attività di socio volontario è presupposto per l'instaurarsi di un rapporto assicurativo da parte della cooperativa e per beneficiare delle prestazioni assicurative nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali.

A tal fine si fa riferimento al decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale ed eventuali successive modifiche, col quale viene determinato l'importo della retribuzione figurativa minima giornaliera da assumere come base di calcolo del premio. Su tale importo verrà applicato il tasso attribuito dall'INAIL alla cooperativa. Questo versamento verrà fatto annualmente dalla cooperativa, in modo cumulativo per tutti i soci volontari, versando anticipatamente la quota annua presuntiva, da



integrare poi a saldo in concomitanza con la dichiarazione annuale INAIL.
L'ammontare del premio per l'assicurazione dei soci volontari viene considerata onere deducibile per la cooperativa nell'esercizio in cui è stato corrisposto solo se si riferisce ad attività prestata dai soci volontari nelle strutture della cooperativa oltre a tutti gli altri requisiti di legge che regolano il rapporto socio volontario/cooperativa, cioè l'iscrizione nell'apposito libro soci, il numero dei soci volontari non superiore al 50% del numero complessivo di soci, che i soci volontari siano soggetti aventi capacità di assumere la qualifica di socio. Poiché tutte queste circostanze devono essere dimostrate dalla cooperativa, ne deriva che in ogni caso le prestazioni dei soci volontari devono essere effettive e non nominali.

Art.9 - Infortunio sul lavoro

L'assicurazione copre il socio volontario dai rischi relativi ad infortuni dal momento in cui esce di casa per espletare la sua attività in cooperativa fino a rientro a casa. Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio volontario dovrà darne tempestiva comunicazione alla cooperativa che provvederà ad avviare le pratiche necessarie.

Art. 10 - Registro delle presenze

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la presenza dei soci volontari deve essere annotata in un libro presenze. Secondo le disposizioni date dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve essere annotata la presenza giornaliera e non le ore di presenza. Chiaramente, potranno comparire nel succitato libro presenze, solo i soci volontari iscritti regolarmente nell'apposito libro soci. Al fini della buona riuscita del rapporto tra socio volontario e cooperativa e per far fronte ai costi relativi, si ritiene necessaria indicare come presenza minima settimanale effettiva in cooperativa dalle 2 alle 4 ore o a seconda delle necessità del settore in cui si è inseriti.

Art. 11 - Assenze varie

L'impossibilità del socio volontario di tenere fede agli impegni assunti, per malattia, ferie o altro, deve essere comunicata al responsabile del settore nel quale egli è inserito, in modo che questi abbia la possibilità di organizzare l'attività senza fare affidamento anche sulla sua presenza.

Art. 12 - Disciplinare sul lavoro

Il socio volontario deve essere di esempio per tutti gli altri soci per quanto concerne la correttezza delle sue relazioni e le modalità di esecuzione del rapporto, che sarà sempre svolto con serietà ed impegno. Egli farà riferimento sempre al responsabile del settore e a questo dovrà rendere conto del suo operato.

Art. 13 - Attività organizzativa e formativa

Inserendosi in un determinato settore produttivo, il socio volontario ne diventa parte integrante e pertanto è suo compito partecipare attivamente anche alla fase di progettazione e di pianificazione del lavoro stesso. Egli è tenuto anche a partecipare a tutte quelle iniziative promosse dalla cooperativa che abbiano carattere formativo, per migliorare la conoscenza dei problemi e l'attaccamento alla cooperativa.

Art. 14 - Riunioni interne

Il socio volontario può presenziare e partecipare attivamente a tutte le assemblee e le riunioni che la cooperativa organizza. Il cda può adottare provvedimenti che possono arrivare sino all'esclusione per quei soci volontari che, senza giustificato motivo, non partecipino ad eventuali incontri programmati.

Art. 15 - Provvedimenti disciplinari

Il socio volontario che non osservi il presente regolamento o abbia un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa incorre nei seguenti provvedimenti:

- A) richiamo verbale effettuato dal responsabile di settore quando si riscontrassero mancanze nell'esecuzione dei compiti affidati e nel contegno verso gli altri.
B) esclusione deliberata dal cda a norma dell'art. 14 del regolamento. Questo provvedimento può essere adottato solo dopo aver contestato l'addebito al socio volontario ed averlo sentito a sua difesa.

Art. 16 - Dimissioni

Il socio volontario che per sopraggiunte difficoltà non possa più garantire alla cooperativa il minimo di presenza richiesto o altro, presenterà al cda richiesta scritta di dimissioni motivandole. Egli è tenuto a restituire tutto ciò che la cooperativa gli aveva messo a disposizione per lo svolgimento dei suoi compiti.

GEA Società Cooperativa Sociale
Piazza Corsano, 2 - Tramonti (SA)
Tel. 099. 776135 - Fax 099. 536441
C.A.B. 02022002001

